

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1588 DEL 29/08/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA A SCOPO DI
SOCIALIZZAZIONE DI OSPITI DEL CENTRO DIURNO AZIENDALE "ATTIVITA' GUIDATE"
PER PERSONE CON DISABILITA' DELL'ULSS7 PEDEMONTANA PRESSO IL CENTRO
SERVIZI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOSD SOCIALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1567/25

Il Dirigente, della UOSD Sociale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Evelino Perri

Il Dirigente della UOSD Sociale relaziona quanto segue.

Premesso che il Centro Diurno aziendale “ATTIVITA’GUIDATE” fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale per persone in età post scolare, con esclusiva finalità di integrazione sociale, di sviluppo e mantenimento psico-fisico;

Dato atto che le persone afferenti al centro presentano una sufficiente autonomia e delle capacità relazionali tali da poter svolgere semplici attività occupazionali anche in contesti esterni, con la supervisione di un operatore del servizio in un rapporto di assistenza di 1:5;

Dato inoltre atto che alcuni Centri di Servizio del territorio, che presentano una organizzazione ambientale e lavorativa particolarmente adatta alla realizzazione di un programma di attività occupazionali, hanno dato disponibilità all’accoglienza degli utenti di questi centri in un gruppo di massimo cinque persone con disabilità, per n. 5 gg settimanali dal lunedì al venerdì;

Ricordato che:

- con precedente deliberazione n 1912 del 14/10/2022 era stato sottoscritto con tre Centri di Servizio del territorio una convenzione, in scadenza il 31 agosto 2025, per disciplinare i reciproci impegni al fine di rendere possibile questa attività di integrazione sociale;
- i Centri di servizio che fino ad oggi hanno collaborato sono:
 - “Fondazione Giuseppe Rubbi” - con sede legale a Marostica, via della Resistenza n. 8 C.F. 91025270249 e P. IVA 03262390242 legale rappresentante sig. Pierantonio Zampese;
 - Centro di Servizi “Pio X Fatebenefratelli” di Romano d’Ezzelino – con sede legale a Brescia in via Pilastroni n. 4 C.F. e P.IVA 01647730157 nella persona di Marco Mariano, in qualità di procuratore speciale;
 - Centro di Servizi “G.M. Bonomo” di Asiago - Fondazione Opera Immacolata Concezione con sede legale a Padova, via Toblino n. 53, C.F. e P.IVA 00682190285, legale rappresentante sig. Fabio Toso.

Vista la nota prot. 75007 del 07/08/2025 con la quale il Direttore della UOC Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 1, dott. Fabio Lorico, ha richiesto di stipulare con i medesimi centri di servizio apposita convenzione per il periodo 1 settembre 2025 – 31 agosto 2028;

Acquisite agli atti le disponibilità a proseguire nell’esperienza anche per il prossimo triennio dai suddetti tre Centri di Servizio, rispettivamente con note prot. 72180/25, 68457/25 e 68357/25.

Visto lo schema tipo di convenzione allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante, ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE.

Per quanto sopra il Direttore UOSD per il Sociale propone pertanto di:

- dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE;
- sottoscrivere la convenzione con i seguenti Centri di Servizi:
 - “Fondazione Giuseppe Rubbi” - con sede legale a Marostica, via della Resistenza n. 8 C.F. 91025270249 e P. IVA 03262390242 legale rappresentante sig. Pierantonio Zampese;
 - Centro di Servizi “Pio X Fatebenefratelli” di Romano d’Ezzelino – con sede legale a Brescia in via Pilastroni n. 4 C.F. e P.IVA 01647730157 nella persona di Marco Mariano, in qualità di procuratore speciale;

- Centro di Servizi “G.M. Bonomo” di Asiago - Fondazione Opera Immacolata Concezione con sede legale a Padova, via Toblino n. 53, C.F. e P.IVA 00682190285, legale rappresentante sig. Fabio Toso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE;
3. di sottoscrivere la convenzione con i seguenti Centri di Servizi:
 - “Fondazione Giuseppe Rubbi” - con sede legale a Marostica, via della Resistenza n. 8 C.F. 91025270249 e P. IVA 03262390242 legale rappresentante sig. Pierantonio Zampese;
 - Centro di Servizi “Pio X Fatebenefratelli” di Romano d’Ezzelino – con sede legale a Brescia in via Pilastroni n. 4 C.F. e P.IVA 01647730157 nella persona di Marco Mariano, in qualità di procuratore speciale;
 - Centro di Servizi “G.M. Bonomo” di Asiago - Fondazione Opera Immacolata Concezione con sede legale a Padova, via Toblino n. 53, C.F. e P.IVA 00682190285, legale rappresentante sig. Fabio Toso
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

REGIONE DEL VENETO - ULSS7 PEDEMONTANA

**CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA A SCOPO DI SOCIALIZZAZIONE DI
OSPITI DEL CENTRO DIURNO AZIENDALE "ATTIVITA' GUIDATE" PER
PERSONE CON DISABILITA' DELL'ULSS7 PEDEMONTANA PRESSO IL CENTRO
SERVIZI**

“

TRA

L'Azienda Ulss7 Pedemontana (Azienda Ulss), con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n.40, Cod. Fisc. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss;

E

Il Centro Servizi , sita in , (di seguito Centro di Servizi)
con sede legale a Part.IVA legalmente rappresentato da,

PREMESSO

che le LL.RR. nn. 56/94 e 5/96, assegnano all'Unità Locale Socio Sanitaria specifiche competenze nella gestione delle funzioni e delle prestazioni socio-assistenziali relative alle persone con disabilità con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'integrazione sociale degli stessi;

che l'Azienda Ulss accoglie presso i propri Centri Diurni utenti con disabilità con diversi profili di autosufficienza, riconosciuti privi di capacità lavorative (L. n. 68/99);

che i Centri Diurni forniscono interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale per persone in età post-scolare con esclusiva finalità di integrazione sociale, di sviluppo e mantenimento psico-fisico del soggetto;

che talune persone parzialmente autosufficienti, pur in condizione di bisogno di sostegno elevato, presentano una sufficiente autonomia e capacità relazionali tali da poter svolgere alcune semplici attività in contesti lavorativi normali, se seguiti in maniera costante da un operatore;

che l'attività occupazionale, quando è realizzata nel tessuto lavorativo normale, acquista un particolare valore per la persona con disabilità, promuovendone notevolmente l'autostima e l'immagine di sé nel rispetto delle regole sociali;

che alcuni Centri di Servizi presentano una organizzazione ambientale e lavorativa particolarmente adatta alla realizzazione di un programma di attività occupazionale con finalità di tipo riabilitativo, educativo e di socializzazione;

che alcuni Centri di Servizi ritengono utile la presenza di gruppi di persone con disabilità guidati da un operatore per la realizzazione di alcune semplici mansioni e per il miglioramento del clima della comunità;

che con deliberazione n. l'Azienda Ulss ha approvato il testo della convenzione con il Centro Servizi per l'accoglienza a scopo di socializzazione di ospiti del Centro Diurno per persone con disabilità per il periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2028 che il Centro Servizi con nota prot. n del ha dichiarato la propria disponibilità alla convenzione di cui sopra;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione La presente convenzione disciplina le reciproche modalità di collaborazione e i rispettivi impegni tra l'ULSS7 Pedemontana e il Centro Servizi per l'accoglienza a scopo di socializzazione di massimo 5 ospiti afferenti al Centro Diurno per persone con disabilità su un massimo di 5 gg settimanali.

ART. 2 – Finalità L'inserimento nella struttura persegue esclusivamente finalità di integrazione sociale, di sviluppo e mantenimento psicofisico della persona con

disabilità, secondo le modalità definite nel progetto individualizzato.

ART. 3 – Caratteristiche dell'attività L'accoglienza presso il Centro Servizi coinvolge un gruppo di massimo cinque persone con disabilità, riconosciute prive di capacità lavorativa ex L. n. 68/99, guidate da un operatore socio-sanitario (OSS). Considerato che l'attività di inserimento sociale in contesto lavorativo è una attività di tipo educativo e riabilitativo, si precisa che alla persona inserita non viene richiesta alcuna attività produttiva al di fuori di quanto previsto nel progetto abilitativo e non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, al quale, pertanto, non può essere addebitato alcun onere derivante da normativa di legge o di contratto per rapporto di lavoro subordinato. Il programma delle attività ed i tempi di presenza nella struttura vengono definiti in accordo tra la direzione del Centro Servizi e l'Educatore, incaricato dalla direzione della U.O.S. Disabilità, del coordinamento delle Attività Guidate.

ART. 4 – Impegni dell'Azienda Sanitaria L'Azienda Ulss si impegna a sostenere e garantire in favore degli utenti inseriti:

- la copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi nonché la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- la presenza costante di un operatore durante l'attività guidata;
- il coordinamento e la supervisione dell'attività guidata.

Durante lo svolgimento dell'attività guidata, il gruppo è tenuto a:

- svolgere le attività previste nel programma;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene informazioni o conoscenze acquisite durante l'attività.

L'accompagnamento degli ospiti presso la struttura e il loro rientro saranno effettuati

dall'Azienda Ulss o dai familiari degli ospiti.

ART. 5 – Impegni del Centro Servizi Il Centro Servizi si impegna ad accogliere il gruppo nella propria struttura mettendo a disposizione gli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività programmata ivi compreso:

- zona pranzo;
- spogliatoio e servizi igienici;
- un locale polifunzionale per la realizzazione di attività (es. di animazione, bricolage, ...);
- una zona riposo.

Il Centro Servizi, fornisce gratuitamente il pranzo alle persone con disabilità e all'operatore.

ART. 6 – Spese Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 - 2° comma - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sono equamente suddivise tra le parti.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale da conservarsi agli atti di ciascuna delle parti convenzionate.

ART. 7 – Durata della convenzione La presente convenzione decorre dal 01/09/2025 al 31/08/2028, eventualmente rinnovabile.

ART. 8 – Clausola Risolutiva La convenzione è da intendersi risolta ex art. 1456 c.c. qualora una delle parti risulti inadempiente in ordine a una qualsiasi delle obbligazioni che le fanno carico e che trovano disciplina nella presente convenzione. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Il Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana
dott. Carlo Bramezza

Il Rappresentante Legale
del